



**COMUNE**  
**PIEDIMONTE SAN GERMANO**

PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

SESSIONE Ordinaria	SEDUTA Pubblica	Prima
--------------------	-----------------	-------

<b>N° 13</b> <b>Del 25/06/2020</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2020 - CONFERMA.</b>
---------------------------------------	--

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 17.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,

<b>FERDINANDI Gioacchino</b>	<b>SI</b>	<b>RICCARDI Maurizio</b>	<b>SI</b>
<b>CAPUANO Leonardo</b>	<b>SI</b>	<b>COSTA Ermelinda</b>	<b>SI</b>
<b>TOMASSI Marialisa</b>	<b>SI</b>	<b>SPIRIDIGLIOZZI Luciano</b>	<b>NO</b>
<b>MASSARO Donatella</b>	<b>SI</b>	<b>LIA Emanuela</b>	<b>SI</b>
<b>DE BERNARDIS Vincenza</b>	<b>NO</b>		
<b>D'ALESSANDRO Valerio</b>	<b>SI</b>		
<b>DI PALMA Nunzio</b>	<b>SI</b>		
<b>SPIRIDIGLIOZZI Elena</b>	<b>SI</b>		
<b>CERRITO Carlo</b>	<b>SI</b>		

Ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assume la presidenza la Dott.ssa MASSARO Donatella in qualità di Presidente del Consiglio  
Partecipa il Segretario Comunale Dott. RICCIO Rita.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

=====

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data : 18/06/2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio

=====

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data : 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.toRag. Marisa Andreina Laudazio

**Il Consigliere Carlo Cerrito** illustra l'argomento iscritto all'odg.

Dopo di che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario che si riporta integralmente:**

“Il Responsabile del Servizio

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Visti** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per*

*l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29.03.2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU di cui alla legge 147/2013;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

#### **Considerato che:**

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 25/06/2020

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Propone

- 1) DI CONFERMARE per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %	Detrazione	Riduzione
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,6 per mille		
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,00 per mille	€ . 200,00	
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	esente		
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale- sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7	7,6 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato ai sensi dell'art. 1,c.747 punto c) della L. 160/2019
5	Immobili produttivi classificati categoria D (a favore dello Stato 7,6 per mille- a favore dell'Ente 3per mille)	10,6 per mille		
6	Aree fabbricabili	8,6 per mille		
7	Terreni agricoli -	esente		
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente		
9	Immobili categoria C1	7,6 per mille		
10	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esente		
.....	Per tutti gli altri immobili non contemplati dai casi precedenti	8,6 per mille		

- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i.;
- 4) di pubblicare la presente delibera sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.piedimontesanGermano.fr.it](http://www.comune.piedimontesanGermano.fr.it) ;
- 5) di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci."

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 25/06/2020

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con il seguente risultato di votazione, reso per alzata di mano:

PRESENTI	N° 11(undici)
ASSENTI	N° 2(due) (De Bernardis Vincenza, Spiridigliozzi Luciano)
VOTI FAVOREVOLI	N° 8(otto)
VOTI CONTRARI	N° 3(tre)(Costa Ermelinda, Riccardi Maurizio, Lia Emanuela)
ASTENUTI	N° 0

**DELIBERA**

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Tecnico, come illustrata e riportata in premessa;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione resa per alzata di mano:

PRESENTI	N° 11(undici)
ASSENTI	N° 2(due) (De Bernardis Vincenza, Spiridigliozzi Luciano)
VOTI FAVOREVOLI	N° 8(otto)
VOTI CONTRARI	N° 3(tre)(Costa Ermelinda, Riccardi Maurizio, Lia Emanuela)
ASTENUTI	N° 0

Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio tecnico ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Tecnico come illustrata e riportata in premessa;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to MASSARO Donatella

**IL Segretario Comunale**  
F.to RICCIO Rita

**E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge**

**Il Responsabile del Servizio**  
**Annabruna Gelfusa**

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.**

**Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.**

**IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE**  
**F.to Annabruna Gelfusa**

---

---

---

**Il presente atto diviene esecutivo in data 25/06/2020**

**La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.**

**Il Resp. del Serv. Segr. Generale**  
**F.to Annabruna Gelfusa**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 25/06/2020